

ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LA
COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE FRA CITTÀ METROPOLITANA,
UNIONI E COMUNI NON ASSOCIATI DELL'AREA BOLOGNESE

COSTITUZIONE DELLA RETE METROPOLITANA DELLE CENTRALI
DI COMMITTENZA (ReMeCUC)

Sommario

Premesse

Art. 1 - Finalità e oggetto dell'Accordo

Art. 2 - Attività svolte e impegni delle parti

Art. 3 - Forma di collaborazione

Art. 4 - Organizzazione e Tavolo di coordinamento

Art. 5 - Controllo e vigilanza

Art. 6 - Risorse finanziarie

Art. 7 - Risorse umane e strumentali

Art. 8 - Durata e recesso

Art. 9 - Giurisdizione e normativa applicabile

Art. 10 - Norme generali

PREMESSE

Premesso che:

- l'Area metropolitana bolognese vanta una storica esperienza nella cooperazione interistituzionale tesa al rafforzamento delle sinergie fra comuni, forme associative ed ente di area vasta finalizzata alla costituzione della Città metropolitana di Bologna, prevista - prima dell'entrata in vigore della L. 56/2014 - come esperienza meramente volontaria;
- il Consiglio metropolitano ha approvato, con delibera n. 21 del 18/05/2022, la nuova Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni non associati dell'area bolognese che, tra gli ambiti di collaborazione di cui all'art. 3, contempla all'interno dei *Servizi generali ed innovazione* la gestione degli appalti e dei contratti anche ai sensi dell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016 (ora artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023 - d'ora innanzi anche "*Codice*" o "*Codice dei contratti*", nel testo vigente e come risultante dal correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024);
- gli enti possono sottoscrivere accordi attuativi della citata convenzione per definire l'oggetto della collaborazione nelle materie previste, le modalità organizzative per il loro svolgimento nonché la ripartizione degli eventuali oneri finanziari;
- gli accordi possono contenere altre forme di collaborazione e cooperazione, diverse dall'ufficio unico e dall'avvalimento, indicando specificamente gli obiettivi perseguiti, le modalità organizzative e le risorse da impiegare. Le collaborazioni si definiscono strutturate quando è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro inter istituzionale o la condivisione di unità di personale senza trasferimento, comando o distacco.

Preso atto che:

- la legge 56/2014, istitutiva della Città metropolitana di Bologna, tra l'altro la indirizza a prevedere forme di organizzazione in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; in particolare il comma 11 dell'articolo 1 della legge prevede che gli statuti delle città metropolitane individuino modalità di avvalimento ovvero di delega per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività di rilevanza sovracomunale da parte dei comuni alla Città metropolitana, senza nuovi oneri per la finanza pubblica;
- in tal senso l'articolo 20 dello Statuto della Città metropolitana di Bologna prevede e disciplina le diverse forme di collaborazione fra Città metropolitana e Comuni e Unione dei comuni;
- l'articolo 16 del Regolamento di organizzazione della Città metropolitana prevede che, proprio ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, le forme organizzative attraverso cui la Città metropolitana, i Comuni, le loro Unioni ed altri soggetti pubblici possono disciplinare la gestione in comune di

servizi e funzioni o la realizzazione di opere di comune interesse sono: l'ufficio comune metropolitano, l'utilizzo di uffici dell'Ente, altre forme di collaborazione e cooperazione. Nelle ipotesi di avvalimento, in quella di diverse forme di collaborazione e in caso di delega di funzioni, l'accordo evidenzia le risorse umane disponibili in relazione alle attività da svolgere e un responsabile del buon andamento della collaborazione;

- il Piano strategico della Città metropolitana di Bologna prevede al Capitolo 3 1 C un'ampia visione circa la necessità di consolidare, sviluppare e ampliare le forme di collaborazione fra enti locali dell'area metropolitana bolognese, anche mediante la costituzione di uffici comuni.

Preso, altresì, atto del fatto che:

- l'allegato I.1 del Codice dei contratti definisce:
 - ✓ all'art. 1, comma 1, lett. i) la «*centrale di committenza*» come un'amministrazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza;
 - ✓ all'art. 1, comma 1, lett. t) la «*stazione appaltante qualificata*», qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;
 - ✓ al successivo art. 3, lett. z) «*attività di committenza ausiliaria*» come le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - a) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - c) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - d) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;
- l'art. 63 del Codice “*Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza*” prevede che “ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori”;
- l'art. 62 del codice prevede, per le stazioni appaltanti non qualificate, l'obbligo di ricorso ad una stazione appaltante qualificata per gli affidamenti di importo superiore a € 140.000,00 per forniture e servizi e a € 500.000,00 per lavori;
- l'allegato II.4 di declinazione del citato art. 62 - “*Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza*”, nel testo vigente risultante ora dal correttivo di cui al D.Lgs. n.

209/2024 definisce criteri e modalità di qualificazione, prevedendo, tra l'altro, nuovi requisiti e obblighi, tra i quali - per quanto qui di interesse - il monitoraggio dell'efficienza decisionale a partire dal 1° gennaio 2025; requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, anche al fine di prevenire stalli di sistema nell'esecuzione; l'aggregazione e la specializzazione delle stazioni appaltanti;

- la Città metropolitana di Bologna è Soggetto aggregatore ex art. 9, comma 2, DL n. 66/2014 come convertito in L.n. 89/2014, iscritto nell'apposito elenco ANAC ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del Codice e abilitato ad aggiudicare e sottoscrivere le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; in quanto tale è, altresì, iscritta di diritto tra le stazioni appaltanti qualificate avanzate / di terzo livello sia per forniture e servizi che per lavori e, dunque, senza limiti di importo;
- presso tutte le unioni del territorio metropolitano, compreso il Nuovo circondario imolese, sono da tempo costituite le centrali uniche di committenza (di seguito anche "CUC"), tutte «stazioni appaltanti qualificate», ai sensi del sopracitato allegato II.4, in possesso di qualificazioni avanzata, sia per servizi e forniture (SF1) sia per lavori (L1);
- il Comune di Bologna è stazione appaltante qualificata di terzo livello sia per forniture e servizi, che per lavori, senza disponibilità ad essere inserito nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice;
- il Comune di San Lazzaro di Savena, stazione appaltante qualificata sia per forniture e servizi, che per lavori, ha comunque in essere una convenzione con il Nuovo circondario imolese per le procedure per cui occorre la qualificazione;
- il Comune di Alto Reno Terme ha in essere una convenzione con la CUC dell'Unione appennino per le procedure per cui occorre la qualificazione; lo stesso dicasi per il Comune di Budrio e per il Comune di Molinella rispetto alla CUC Terre di Pianura;
- nel territorio metropolitano allo stato risultano aver conseguito la qualifica di stazione appaltante qualificata, per livelli diversi, per servizi e forniture 9 comuni, che scendono a 5 per i lavori (possiedono entrambe le qualificazioni il comune capoluogo, il comune di San Lazzaro e il comune di San Giovanni in Persiceto);
- l'attuale qualificazione scade al 30.6.2025 e per la revisione l'ANAC valuta anche i seguenti requisiti premianti:
 - a) la citata disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1;
 - b) l'aggregazione di stazioni appaltanti per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione;

- c) la specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;
 - d) l'efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.
- il territorio metropolitano, pertanto, presenta un forte e strutturato autonomo presidio, con lunga esperienza, nell'ambito degli appalti di importi superiori a quelli per cui è richiesta ora la qualificazione, scenario in cui risulta di interesse, in una ottica di valorizzazione delle CUC e delle stazioni appaltanti esistenti, nonché di tempestivo adeguamento alle evoluzioni normative, giurisprudenziali e alle indicazioni di Anac anche in termini di accreditamento nell'ambito del citato sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, operare un coordinamento e mettere in rete le specificità delle professionalità presenti nei vari ambiti;
 - nel 2024 è stato altresì approvato il nuovo Programma di Riordino Territoriale 2024-2026 da parte della Regione Emilia Romagna il quale, al paragrafo 3.4 *“Una filiera istituzionale rafforzata: Unioni di Comuni, Province e Città metropolitana per la collaborazione funzionale”*, ribadisce che in questo contesto le Unioni di Comuni possono, nell'esercizio delle gestioni e delle funzioni associate, attivare forme di collaborazione con la Città metropolitana, strutturando procedure e procedimenti che possono essere gestiti in maniera più efficiente dal livello di area vasta provinciale, individuando tra gli ambiti di collaborazione prioritari anche Centrale Unica di Committenza (CUC). Trattasi, infatti, di funzioni e attività caratterizzate dalla forte specializzazione richiesta in termini di competenze e da una forte trasversalità che può trovare maggiori livelli di efficacia ed efficienza se strutturate su bacini ampi di area vasta, come ad esempio quelli provinciali;
 - in esito alla tornata elettorale amministrativa dell'estate 2024 si sono da poco ridefiniti gli organi delle unioni e si può ora procedere a definire la costituzione di una rete di professionalità complessiva di tutte le CUC, senza replicare le competenze esistenti, ma specializzando per materia quelle presenti anche in una sola istituzione e rendendole fruibili a tutta la rete quando necessario, quale sede di confronto permanente su buone prassi, interpretazioni operative, raccordo con Anac;

Tutto ciò premesso e considerata la particolare importanza, anche strategica, del tema delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori, anche per valorizzare il principio codicistico del risultato, nonché in un'ottica volta all'implementazione dell'efficienza, dell'economicità, della tempestività degli affidamenti e del completamento degli interventi, nonché per assicurare un risparmio di risorse

- **l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese** (Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Vergato) rappresentata dal Presidente pro tempore;
- **l'Unione dei Comuni Savena-Idice** (Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro) rappresentata dal Presidente pro tempore, **l'Unione dei Comuni Terre di Pianura** (Baricella, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio) rappresentata dal Presidente pro tempore;
- **l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia** (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa) rappresentata dal Presidente pro tempore;
- **l'Unione Reno Galleria** (Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale) rappresentata dal Presidente pro tempore;
- **l'Unione Terre d'Acqua** (Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese) rappresentata dal Presidente pro tempore;
- **il Nuovo Circondario Imolese** (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano) rappresentata dal Presidente pro tempore;
- **il Comune di Alto Reno Terme** rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- **il Comune di Bologna** rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- **il Comune di Budrio** rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- **il Comune di Castenaso** rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- **il Comune di Molinella** rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- **il Comune di San Lazzaro di Savena** rappresentato dal Sindaco pro tempore;
- **la Città metropolitana di Bologna** rappresentata dal Sindaco metropolitano pro tempore, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Accordo

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Con il presente Accordo attuativo (d'ora innanzi accordo), la Città metropolitana di Bologna, il Comune di Bologna, le Unioni e i Comuni aderenti (d'ora innanzi le parti), quali componenti dell'aggregato area metropolitana di Bologna, a risorse invariate intendono istituire una sede permanente di confronto e di condivisione di buone prassi legate all'attività di acquisizione di beni, servizi e lavori, in un'ottica volta all'implementazione dell'efficienza, dell'economicità, della tempestività degli affidamenti e del completamento degli interventi, anche alla luce del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti citato in premessa, nonché per assicurare un'ottimizzazione di risorse.
3. Il presente accordo è finalizzato alla creazione di una Rete metropolitana delle Centrali di committenza (di seguito ReMeCUC), cui possono aderire anche i singoli comuni non in unione, con lo scopo di creare un coordinamento e una collaborazione proficua tra le diverse stazioni appaltanti qualificate e non/centrali di committenza del territorio metropolitano, supportando una fattiva collaborazione tra il personale assegnato alle relative attività, garantendo uno scambio di informazioni, documenti e prassi volte ad una potenziale omogeneizzazione operativa nell'ambito degli appalti, nonché un coordinamento delle iniziative in base ai fabbisogni espressi dagli Enti.
4. L'adesione all'accordo delle parti interessate può avvenire anche in tempi successivi entro i termini di vigenza dell'accordo e della Convezione Quadro, di cui lo stesso costituisce attuazione.

Art. 2 – Attività svolte e impegni delle parti

Le parti si impegnano a garantire la piena collaborazione e cooperazione:

- a) nella partecipazione alle riunioni periodiche del Tavolo di coordinamento;
- b) nell'implementazione di una banca dati/patrimonio di informazioni e di modelli di documenti attinenti alle procedure di affidamento per tutte le fasi delle stesse, dalla programmazione all'esecuzione, di check list di controllo, di buone prassi, volti sia a supportare il personale assegnato alle attività di affidamento, sia a rendere tendenzialmente omogenee le prassi applicative sul territorio metropolitano. In sede di prima riunione del citato Tavolo di coordinamento verranno definite le modalità anche informatiche più funzionali;

- c) nella messa a disposizione dei dati per un confronto tra le attuali organizzazioni delle CUC in relazione ai rapporti tra la CUC e i comuni che hanno delegato la funzione, in un'ottica di bechmarck, anche al fine di valutare possibili azioni di rafforzamento e strutturazione di flussi procedurali, eventualmente ispirati o volti ai sistemi di qualità;
- d) nella tempestiva messa a disposizione dei fabbisogni;
- e) nell'investimento di risorse per la formazione dei dipendenti, anche tramite azioni formative comuni e condivisione di iniziative, fermo restando che la Città metropolitana di Bologna mette già a disposizione degli Enti aderenti il servizio di informazione giuridica, consistente nell'invio tramite mail delle più importanti novità normative e giurisprudenziali su temi di interesse, che potranno essere anche specializzati su tematiche puntuali di interesse della Rete.

Art. 3 - Forma di collaborazione

1. Il presente accordo attuativo individua quale forma organizzativa una collaborazione strutturata, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Convenzione.
2. La struttura di rete, senza gerarchie, è volta alla valorizzazione delle competenze e professionalità esistenti. L'obiettivo è l'efficientamento del sistema, la riduzione del livello di complessità per mezzo del proficuo utilizzo della specializzazione acquisita dalle singole amministrazioni, il progressivo perseguimento di ulteriori livelli di qualità.
3. La Rete opera sul piano gestionale e non sottrae alcun potere o prerogativa ai singoli Enti aderenti, che definiscono autonomamente programmi e fabbisogni.
4. La collaborazione si articolerà e si svilupperà anche per step successivi per adempiere agli impegni di cui al precedente art. 2.

Art. 4 - Organizzazione e Tavolo di coordinamento CUC

1. Viene istituito, all'interno della ReMeCUC, un Tavolo di coordinamento.
2. La Città Metropolitana di Bologna assume il ruolo di coordinatore della Rete, anche in un'ottica di facilitatore nei confronti di Anac, e indice e presiede le riunioni periodiche del Tavolo, anche su impulso degli Enti aderenti, fermo restando il carattere non gerarchico ma collaborativo dell'organizzazione. Il coordinamento è posto in capo al Dirigente del *Settore affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie*, che è designato anche quale

responsabile del buon andamento della collaborazione e che si avvarrà dell'*U.O. amministrativa appalti metropolitani e Soggetto aggregatore* nonché del *Servizio tecnico appalti metropolitani e Soggetto aggregatore*, nonché, infine, della figura referente dell'attività di informazione giuridica dell'Ente. Potranno essere coinvolti anche gli altri dirigenti dell'Ente eventualmente interessati dagli ambiti della collaborazione.

Le riunioni periodiche si svolgeranno di norma da remoto, e la CM ne garantirà la verbalizzazione.

3. Gli Enti sottoscrittori del presente accordo si impegnano a nominare un proprio referente per la ReMeCUC, che parteciperà alle riunioni periodiche del Tavolo e che sarà destinatario in via prioritaria delle comunicazioni riguardanti la Rete: in via prioritaria il referente è individuato nel responsabile della CUC stessa.
4. Alle riunioni potranno essere invitati di volta in volta anche i funzionari la cui partecipazione sia ritenuta da ciascun referente necessaria in ragione del tema in discussione.
5. Il tavolo di coordinamento potrà operare anche per il tramite di gruppi di lavoro tematici valutati come necessari per approfondire/definire questioni nuove e /o particolarmente complesse e/o definire azioni da porre in essere anche verso interlocutori esterni.
6. I referenti cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità dell'accordo e per il buon funzionamento della Rete.

Art. 5 – Controllo e vigilanza

1. Il controllo dello svolgimento dell'attività in collaborazione sarà effettuato nell'ambito del citato Tavolo di coordinamento CUC che produrrà al termine di ciascun anno di operatività un report all'Ufficio di Presidenza presso la Città metropolitana di Bologna, preceduto da una illustrazione dell'ambito del Tavolo di Coordinamento dei vertici amministrativi (TAC).

Art. 6 – Risorse finanziarie

1. Il presente accordo non prevede risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle attività in collaborazione. Qualora si rendesse necessaria una compartecipazione in relazione a specifici aspetti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni formative comuni e condivisione di iniziative, potranno essere assunte nell'ambito del citato Tavolo di coordinamento le necessarie

decisioni di impegno delle parti ovvero, se necessario, previa condivisione nel citato Tavolo, potranno essere apportate le eventuali modifiche al presente accordo.

Art. 7 - Risorse umane e strumentali

1. Le parti operano con risorse umane e strumentali proprie.
2. Ferma restando la valorizzazione delle professionalità presenti nei singoli Enti e senza modificare i rapporti di lavoro esistenti, è possibile creare specifici gruppi di lavoro tematici come indicato al precedente art. 4, comma 5.

Art. 8 - Durata e recesso

1. Gli effetti del presente Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza della Convenzione quadro per le collaborazioni istituzionali richiamata in premessa.
2. L'Accordo potrà essere rinnovato alla scadenza previa verifica dei risultati conseguiti e compatibilmente con le risorse disponibili.
3. È ammesso il recesso da parte degli enti sottoscrittori con comunicazione scritta e motivata. Il recesso ha effetto 60 giorni dopo l'avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 9 - Giurisdizione e normativa applicabile

1. Le controversie relative alla presente convenzione sono di competenza del Giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva ai sensi dell'articolo 133 del D.lgs. 104/2010 - Codice di giustizia amministrativa.
2. Per tutto quanto non previsto le parti fanno espresso rinvio alle leggi vigenti in materia e allo Statuto della Città metropolitana di Bologna.

Art. 10 - Norme generali

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
2. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

Letto e sottoscritto in forma digitale